

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

GUARDIA DI FINANZA

CENTRO NAVALE

SCRITTURA PRIVATA

**CIG. 7288545999 - Appalto per la fornitura di nr. 9
tenute meccaniche PSS MOD. 02-123M-700.-----**

L'anno duemiladiciassette, addì 30 del mese di
dicembre,-----

-----PREMESSO CHE-----

- con Atto Autorizzativo nr. 4236 del 23 novembre
2017, il Comandante del Centro Navale, vista la
pratica nr. 50436 del 20.11.2017 dell'Ufficio
Logistico - Sezione Logistica Navale, ha autorizzato
la stipula di una scrittura privata per
l'affidamento della fornitura in parola, (operazione
non imponibile I.V.A. ai sensi dell'art. 8/bis del
D.P.R 633/72), di seguito "Fornitura", ad idonea
Società;-----

- per soddisfare tale esigenza l'Amministrazione con
foglio nr. 143362 datato 07.12.2017 - ex artt. 36
comma 2, lett. b) e 63 comma 2 lett. b 2) del D.Lvo
50/2016 - ha invitato la società "INDEMAR S.P.A." di
Busalla (GE) a presentare la propria offerta in
quanto unico rappresentante per l'Italia degli

Bollo
€ 16,00

apparati in parola (All. A);-----

- la "INDEMAR S.P.A." di Busalla (GE), ha presentato la propria proposta commerciale (All. B), debitamente "congruita" dal Responsabile Unico del Procedimento con apposita dichiarazione datata 22.12.2017 (All. C) che costituisce parte integrante del presente atto,-----

-----SI CONVIENE-----

-tra il Centro Navale della Guardia di Finanza, Via Appia lato Napoli, 287/289 - Formia - C.F. 90011020592, di seguito denominata "Amministrazione", rappresentato dal Ten. Col. Eduardo Sandomenico in qualità di Capo Ufficio Amministrazione e la "INDEMAR S.P.A." con sede in Via g. Rossa, 42 - 16012 Busalla (GE), P. I.V.A. 00277230108, giusta autocertificazione che si allega alla presente (All. D) - di seguito denominata

"Fornitore" - legalmente rappresentata dal Sig. Roberto Bardi nato a Genova il 06.04.1049, CF: BRDRBT49D06D969M nella sua qualità di "Amministratore delegato" dell'Impresa,-----

-----QUANTO SEGUE:-----

ART.1: OGGETTO DELLA SCRITTURA PRIVATA - L'Impresa contraente, come sopra rappresentata, si obbliga con la presente scrittura privata, nella più ampia e

valida forma legale, ad effettuare la fornitura in epigrafe indicata, ai prezzi ed alle condizioni indicati nel preventivo di spesa all'uopo acquisito (all. B) ed in conformità alla lettera di invito ed alle Condizioni Generali d'Oneri approvate con Decreto Ministeriale nr. 181 del 24/10/2014, in quanto applicabili e che il Fornitore dichiara di conoscere ed accettare in ogni loro parte per averle lette ed esaminate (e che non si allegano al presente atto, per quanto ne costituiscano parte integrante, giusta il disposto dell'art. 99 del R.C.G.S.).-----

ART. 2: TERMINI DI ESECUZIONE - Il termine per la presentazione alla verifica - c.d. collaudo - della commessa, la cui esecuzione è stata anticipata dall'Ente con foglio nr. 150608/2017 in data 29.12.2017, resta fissato entro e non oltre il 20.03.2018.-----

La verifica di conformità sarà eseguita, presso la sede del Centro Navale, da apposita Commissione, da nominarsi a cura dell'Amministrazione, al fine di accertare la rispondenza degli apparati forniti rispetto a quelli convenuti. L'esito regolare della verifica, tuttavia, non esonera il Fornitore da responsabilità per eventuali difetti o imperfezioni

che non siano emersi al momento del collaudo ma che vengano in seguito accertati.-----

ART. 3: VALORE DELLA SCRITTURA PRIVATA - - L'importo

complessivo della commessa resta fissato in €

68.192,32 (sessantottomilacentonovantadue/32),

operazione non imponibile I.V.A. ex art. 8/bis del

D.P.R. 633/72 e successive modificazioni ed

integrazioni. Tale importo, da intendersi al netto

dello sconto pari allo 0,5% di cui è cenno al

successivo art. 12 del presente atto e deve

intendersi altresì comprensivo delle spese

necessarie per:-----

- l'imballo adatto al trasporto dei singoli

apparati;-----

- la spedizione dell'intera fornitura presso il I

Reparto Tecnico di Supporto di Formia (LT) -

Magazzino Centrale Scorte - Via Appia lato Napoli,

287/289,-----

oltre che di ogni onere di legge e di ogni altro

onere occorrente all'esecuzione dell'attività, degli

stipendi agli operai, delle assicurazioni sociali,

previdenziali ed assistenziali. In ogni caso, il

Fornitore si impegna a comunicare preventivamente

all'Ente la necessità di eventuali lavorazioni

aggiuntive, restando in attesa delle relative

determinazioni. Nessuna prestazione aggiuntiva verrà retribuita in assenza di una preventiva autorizzazione dell'Ente.-----

ART.4: REVISIONE PREZZI - Il prezzo sopra indicato deve intendersi invariabile per tutta la durata della commessa, indipendentemente da qualsiasi eventualità e circostanza che il Fornitore non abbia tenuto presente. A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1469 del C.C. la scrittura è aleatoria per volontà delle parti, le quali rinunciano esplicitamente all'applicazione degli artt. 1467 e 1664 del Codice.-----

ART. 5: FORZA MAGGIORE - Ove dovessero verificarsi situazioni di forza maggiore, di impedimento alla regolare esecuzione della commessa, il Fornitore invierà, mediante pec, una comunicazione scritta con l'indicazione delle cause, allegando validi documenti giustificativi, nel momento stesso in cui ne ha conoscenza. In difetto di tale avviso non potranno tali cause, essere in seguito invocate come forza maggiore per giustificare il ritardo ed escludere l'applicazione delle penalità.-----

ART. 6: PROROGA DEI TERMINI - Non saranno concesse proroghe per l'esecuzione della commessa. In ogni caso l'Amministrazione si riserva di valutare

Bollo
€ 16,00

eventuali richieste di proroga, ampiamente

giustificate, da parte del Fornitore. Non possono

costituire motivo di proroga dei termini convenuti:-

- il ritardo nella consegna di eventuali componenti

necessarie da parte di ditte subfornitrici;-----

- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra

appaltatore e maestranze.-----

Negli altri casi, l'Amministrazione valuterà la

ricorrenza dei motivi addotti dal Fornitore a

giustificazione della richiesta di proroga, salvo

che i tempi richiesti siano incompatibili con le

vigenti norme amministrative e contabili.-----

ART. 7: INESATTA, MANCATA E TARDIVA ESECUZIONE - Per

ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della

commessa, il Fornitore sarà sottoposto ad una

decurtazione sul pagamento del corrispettivo, a

titolo di penalità, pari allo 1% (unopermille)

dell'importo della fornitura. L'applicazione delle

penalità sarà comunicata con formale contestazione,

avverso la quale il Fornitore può presentare

motivato ricorso all'Amministrazione entro 7 (sette)

giorni dall'avvenuta notifica. L'ammontare

complessivo delle penalità non potrà superare, in

ogni caso, il 10% del valore complessivo della

presente scrittura. Anche ove tale limite non sia

raggiunto, nel caso in cui il ritardo nella consegna degli apparati sia incompatibile con le esigenze dell'Amministrazione, questa si riserva di risolvere il presente accordo, previa formale diffida ad adempiere, con addebito a carico della parte inadempiente dei maggiori oneri sostenuti per il riappalto a terzi della commessa. E' data facoltà all'Amministrazione di escludere la parte inadempiente dalla partecipazione alle gare indette dall'Amministrazione per un periodo non inferiore a 2 (due) anni. E' fatto salvo l'esercizio di ogni altra azione per il risarcimento del maggior danno patito dall'Amministrazione.-----

ART. 8: VARIANTI E AGGIUNTE - Nessuna variazione o aggiunta a quanto concordato nel presente atto può essere introdotta dalla controparte, se non preventivamente richiesta dal Centro Navale, in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 106 D.lgs 50/2016. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno diritto a pagamenti e rimborsi di sorta e comportano la rimessione in pristino della commessa effettuata, con oneri a carico del Fornitore.-----

ART. 9: RESPONSABILITA' CIVILI E PENALI - Il Fornitore risponde di ogni danno recato

all'Amministrazione ed a terzi verificatosi nell'esecuzione della commessa, derivanti da cause di qualsiasi natura a lei imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento. In caso di azione di risarcimento danni contro l'Amministrazione per fatto doloso o colposo del Fornitore, l'Amministrazione provvederà a risolvere il contratto con dichiarazione espressa da comunicare alla controparte, senza obbligo di diffida o di pronuncia dell'Autorità Giudiziaria, ed a chiamare in causa il Fornitore, al fine di essere manlevata da ogni conseguenza giudiziaria. In caso di azione giudiziaria intentata a conclusione dell'appalto l'Amministrazione potrà rivalersi sul Fornitore in qualunque tempo, assumendo lo stesso tutte le conseguenze della lite. -----
L'Amministrazione si riserva, in ogni momento, di sottoporre a verifica la fornitura effettuata e di richiederne la ripetizione in presenza di difetti ed imperfezioni. Il Fornitore, indipendentemente dall'esecuzione di qualsiasi controllo preventivo da parte dell'Amministrazione, risponde di ogni danno occorso alle parti meccaniche dell'Unità Navale che sia conseguenza diretta ed immediata della

fornitura, derivante da cause di qualsiasi natura a lui imputabili, restando a proprio ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento. E' sempre fatta salva la facoltà per l'Amministrazione una volta acquisita conoscenza dell'esercizio dell'azione penale a carico dei soggetti di cui all'art. 5 D.L.vo 08/06/2001 n° 231, di sospendere cautelativamente la scrittura privata. In caso di sentenza definitiva di condanna, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione della scrittura privata ed all'esecuzione in danno. In caso di accertamento della responsabilità penale, per fatti connessi all'esecuzione del contratto, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari al 10% del valore dell'intera obbligazione.-----

Bollo
€ 16,00

ART.10: FATTURAZIONE E PAGAMENTO - Ad avvenuto favorevole collaudo, il Fornitore dovrà emettere apposita fattura elettronica come da D.M. 3 aprile 2013 n. 55, intestata al Centro Navale Formia (codice univoco ufficio: ZMU0TB). Sulla fattura dovrà, altresì, essere assolta l'imposta di bollo da € 2.00, nonché essere obbligatoriamente riportato il riferimento al Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti

pubblici (LOTTO CIG. 7288545999), senza il quale non potrà avvenirne la liquidazione.-----

Il pagamento della fattura è, altresì, subordinato all'esito positivo delle verifiche propedeutiche all'accertamento della regolarità contributiva del Fornitore (D.M. Ministero del Lavoro 24.10.2007 in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva), nonché dell'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi di versamento conseguenti alla notifica di una o più cartelle di pagamento (D.M. Ministero dell'Economia 18 gennaio 2008, n. 40). -----

Il pagamento verrà disposto mediante ordinativo di pagamento su c.c. postale o bancario dedicato alle forniture pubbliche, di cui all'art. 3 L. 136/2010 e ss.mm.ii. Sono a carico del Fornitore anche i costi connessi alle operazioni di bonifico e le eventuali tasse dovute per la liquidazione delle somme dovute.-----

ART.11: OBBLIGO DI TRACCIABILITA' - In ottemperanza alla Legge 13/08/2010, nr. 136 in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli appalti ed ai finanziamenti pubblici", il Fornitore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della predetta Legge al fine di

assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto. In particolare la controparte è obbligata a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle forniture pubbliche, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione, ed a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. L'Amministrazione verificherà in occasione di ogni pagamento e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Qualora il Fornitore non dovesse assolvere agli obblighi previsti dall'art. 3 della suindicata Legge, avrebbe luogo la risoluzione del diritto del presente contratto.-----

ART. 12: CAUZIONE - A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, l'Ente ha esonerato il Fornitore dalla presentazione di un deposito cauzionale, tenuto conto della nota solidità dello stesso, come disciplinato dall'art. 54, co.8 e 9, del R.D. 23 maggio 1924, n 827 e dall'art. 103, comma 11, del D.Lvo 50/2016;-----
il Fornitore, di contro, ha applicato un ulteriore

miglioramento (ribasso percentuale) del prezzo di
aggiudicazione, pari allo 0,5%
(zerovirgolacinquepercento).-----

ART.13: GARANZIA - Il Fornitore garantisce gli
apparati forniti da tutti i vizi e difetti di
lavorazione per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi
dalla data di installazione. In caso di necessità il
Fornitore provvederà ad intervenire per la
risoluzione del problema, senza oneri a carico
dell'Amministrazione e presso la sede ove è
dislocata l'unità navale sulla quale sono installati
gli apparati, effettuando le riparazioni necessarie,
entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della
lettera con la quale l'Ente avrà comunicato i
difetti riscontrati, a mezzo PEC, salvo che ragioni
d'urgenza non impongano un termine più breve.-----

In caso di decorso infruttuoso del termine,
l'Amministrazione si riserva di far eseguire a terzi
gli interventi necessari, addebitandone il costo al
Fornitore inadempiente. Per gli interventi
effettuati ed i particolari sostituiti, il Fornitore
dovrà fornire una garanzia analoga alla precedente.-

ART. 14: CONTROVERSIE - Il contenzioso è devoluto
alla giurisdizione del giudice ordinario competente
ai sensi dell'art. 25 c.p.c., salvo il ricorso, ove

ne ricorrano i presupposti, ad un accordo transattivo, ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 50/2016.-

ART. 15: OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO -

Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva di settore.

L'Amministrazione si riserva di operare una ritenuta sull'importo dovuto, fino al limite del 20% di detto importo, qualora l'Ispettorato del Lavoro competente denunci l'inosservanza da parte del Fornitore degli obblighi di cui sopra. La somma trattenuta sarà pagata soltanto quando l'Ispettorato avrà dichiarato che il Fornitore ha regolarizzato la propria posizione, e lo stesso non potrà pretendere, per il ritardato pagamento del saldo, somma alcuna a qualsiasi titolo. La controparte è tenuta, altresì, all'osservanza delle norme in materia di contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. L'accertamento dell'irregolarità contributiva, certificato dall'acquisizione del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) con esito irregolare, è causa ostativa al pagamento. Dell'inadempienza verrà interessato l'Istituto competente per il pagamento dei contributi e premi

Bollo
€ 16,00

non versati, ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 5/10/2010
nr. 207.-----

ART. 16: SUBAPPALTO - Ai sensi dell'art. 105 del
D.L.vo 50/2006, non avendo il Fornitore in sede di
offerta fatto espressa richiesta di autorizzazione
al subappalto, è fatto divieto di dare in
subappalto, in tutto o in parte, la fornitura
oggetto del presente atto. E' altresì vietata la
cessione del contratto. Ogni atto di cessione è
nullo.-----

ART. 17: NORMA DI COMPORTAMENTO DI COLLABORATORI E/O
DIPENDENTI DEL FORNITORE - Il Fornitore dichiara di
non aver conferito alcun incarico o avere alle
dipendenze soggetti che, negli ultimi tre anni,
abbiano prestato servizio presso la Guardia di
Finanza.-----

Nel caso in cui venisse accertato il contrario, il
presente contratto deve intendersi nullo ed il
Fornitore è tenuto a restituire ogni corrispettivo
eventualmente percepito.-----

ART. 18: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - Ai sensi
dell'art. 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, il
presente atto deve ritenersi risolutivamente
condizionato alla sopravvenienza di apposita
convenzione Consip, a condizioni di maggior favore

per l'Amministrazione, avente ad oggetto la medesima prestazione. In tale ipotesi, è fatto salvo il diritto in capo al Fornitore, di mantenere valido ed efficace il presente contratto, offrendo le stesse condizioni di fornitura previste nella convenzione Consip. Parimenti, determinano risoluzione di diritto del contratto:-----

- l'applicazione di alcuna delle misure di prevenzione antimafia di cui al D.L.vo 159/2011 a carico di alcuno dei soggetti di cui all'art. 80 del D.L.vo 50/2016;-----
- la condanna con sentenza passata in giudicato per reati valutati gravi ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione a carico di alcuno dei soggetti di cui all'art. 80 del D.L.vo 50/2016;-----
- la cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo ed altra procedura concorsuale a carico del Fornitore;-----
- il raggiungimento di un importo complessivo delle penalità applicate secondo i criteri richiamati (ritardi, difformità quantitative e qualitative etc.) pari al 10% del valore del contratto;-----
- l'acquisizione, per due volte successive, del Documento Unico di Regolarità Contributiva con esito irregolare;-----

- la formale contestazione, da parte di questo Ente, di tre diverse violazioni contrattuali in un periodo di 30 giorni.-----

In tale ipotesi, l'Amministrazione comunicherà la risoluzione del contratto con semplice atto unilaterale recettizio.-----

ART. 19: ONERI CONTRATTUALI E FISCALI - Le spese per una eventuale registrazione del presente atto (in caso d'uso) di bollo, copie, stampa e quant'altro inerente alla presente scrittura privata, saranno a totale carico del Fornitore.-----

ART. 20: OBBLIGHI DI RISERVATEZZA - Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli contenuti nelle banche dati già costituite o costituende nell'esecuzione del presente atto, quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.-----

ART. 21: ASSOGGETTAMENTO DELL'ATTO - Per tutto quanto non specificato e contemplato nel presente

atto si fa rinvio:-----

- al Capitolato Generale d'Oneri del Corpo della Guardia di Finanza, approvato con D.M. nr. 181 del 24.10.2014;-----

- alla Legge ed al Regolamento di Contabilità Generale dello Stato;-----

- al D.M. M.E.F. 14/12/2005 n. 292 "Regolamento di Amministrazione del Corpo della Guardia di Finanza", pubblicato nella Gazz. Uff. 23 gennaio 2006, n. 18;--

- al D.Lgs. 18/04/2016 nr. 50;-----

- al D.Lgs. nr. 81/2008 ed al D.L.vo nr. 231/2001;--

- al Codice Civile,-----

che il Fornitore dichiara di conoscere ed accettare in ogni loro parte, sebbene non allegati, ai sensi dell'art. 99 del R.C.G.S.-----

Bollo
€ 16,00

ART. 22: TRATTAMENTO DATI PERSONALI - Il Fornitore dichiara di consentire il trattamento dei dati personali da parte dell'Amministrazione, ex art. 13 del D.L.vo 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, per le finalità connesse all'esecuzione del presente atto.-----

ART. 23: ELEZIONE DOMICILIO - Per tutti gli effetti amministrativi del presente contratto, il Fornitore elegge domicilio in Via G. Rossa nr. 42, 16012 Busalla (GE) ed indica il seguente indirizzo di

posta elettronica certificata (pec) *indemar@pec.it*,
ove è convenuto che possono essergli notificati
tutti gli atti, di qualsiasi natura, inerenti la
scrittura privata stessa. Il Fornitore è tenuto a
comunicare all'Amministrazione stipulante ogni
successiva variazione del domicilio dichiarato. In
mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico
dell'impresa tutte le conseguenze che possono
derivare dall'intempestivo recapito della
corrispondenza.-----

ART. 24: DISPOSIZIONI FINALI - Le parti hanno
dichiarato il presente atto, composto da nr. 19
pagine, conforme alle loro volontà, per cui a
conferma lo sottoscrivono.-----

PER L'AMMINISTRAZIONE PER IL FORNITORE
